



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della ricerca e della formazione DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Progetto «Qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti»

Guida

Convalida delle prestazioni di formazione nella formazione professionale di base

del...

BONZO

BONZA

Indice

1	Introduzione	3
2	Convalida delle prestazioni di formazione	5
2.1	Compilare un inventario	6
2.2	Valutare la situazione.....	8
2.3	Presentare la domanda di convalida	10
2.4	Convalidare le prestazioni di formazione	12
3	Informazioni specifiche	15
3.1	Basi legali.....	15
3.1.1	Ammissione a un ciclo di formazione senza la formazione formalizzata richiesta	16
3.1.2	Convalida delle prestazioni di formazione per essere ammessi a un ciclo di formazione	17
3.1.3	Ammissione a una procedura di qualificazione senza formazione formalizzata	18
3.1.4	Convalida delle prestazioni di formazione per essere ammessi alla procedura di qualificazione	19
3.2	Definizioni.....	20

1 Introduzione

Ogni adulto ha acquisito determinate competenze, dette «prestazioni di formazione», grazie a un titolo ottenuto nel quadro di una formazione professionale, in un altro settore del sistema educativo oppure grazie all'esperienza professionale o extraprofessionale maturata al di fuori degli usuali cicli di formazione. Se queste prestazioni sono attinenti al titolo professionale che si intende conseguire, vengono adeguatamente riconosciute in modo da rendere il processo formativo più efficiente e favorire la permeabilità sia nell'ambito della formazione professionale sia tra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

Le prestazioni di formazione di chi vuole frequentare un determinato ciclo di formazione possono essere convalidate concedendo dispense o riducendo la durata della formazione; se ne può inoltre tenere conto in sede di ammissione a una formazione o a una procedura di qualificazione e si può anche offrire una dispensa dalle parti scolastiche di tale procedura. Che si tratti di convalida o di ammissione, a essere prese in considerazione sono comunque le prestazioni già fornite, ragione per cui si parla sempre di **convalida delle prestazioni di formazione**.

La convalida delle prestazioni di formazione e la validazione degli apprendimenti acquisiti perseguono obiettivi simili. In entrambi i casi le prestazioni di formazione fornite vengono identificate e valorizzate in modo appropriato. La procedura è però diversa:

- la **convalida delle prestazioni di formazione** è ammessa per tutte le formazioni professionali di base e non sostituisce i cicli di formazione o le procedure di qualificazione esistenti. Le prestazioni di formazione sono prese in considerazione nel quadro della decisione di ammissione o per stabilire l'esonero da alcune parti della formazione o della procedura di qualificazione;
- la **validazione degli apprendimenti acquisiti** è un'«altra procedura di qualificazione», che la SEFRI riconosce quando un determinato settore professionale manifesta un'esigenza in questo senso. La validazione sostituisce, per le persone ammesse, la procedura di qualificazione con esame finale e consente di ottenere direttamente il titolo professionale corrispondente.

La presente guida della SEFRI spiega in che modo il processo di convalida delle prestazioni di formazione (cap. 2) può essere attuato in modo sistematico nei Cantoni. Il processo si basa sull'articolo 9 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale (LFPr) e sull'articolo 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr). Le indicazioni fornite si rivolgono principalmente agli specialisti che aiutano le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni. Nel capitolo contenente informazioni specifiche (cap. 3) sono riportate le possibilità previste dal quadro giuridico per la convalida delle prestazioni di formazione nella formazione professionale di base. Queste informazioni sono rilevanti sia per gli specialisti dei servizi di consulenza che per quelli che lavorano negli organi decisionali.

I Cantoni hanno il compito di comunicare agli interessati le possibilità offerte dalla convalida delle prestazioni di formazione istituendo a tal fine un apposito servizio di consulenza.

¹ RS 412.10

² RS 412.101

2 Convalida delle prestazioni di formazione

Le prestazioni di formazione già fornite possono essere convalidate tramite dispense o riduzioni della durata della formazione. Inoltre, possono servire per essere ammessi a un ciclo di formazione o a una procedura di qualificazione. Seguendo il processo riportato sotto, chi intende chiedere la convalida delle proprie prestazioni di formazione può raccogliere in modo sistematico gli attestati delle qualificazioni e formulare la domanda in modo appropriato, il tutto nell'interesse della massima permeabilità nella formazione professionale.

I Cantoni istituiscono un servizio di consulenza incaricato di aiutare le persone a raccogliere i propri attestati delle qualificazioni che serviranno per procedere alla convalida delle prestazioni di formazione. Il processo descritto qui sotto va inteso come il percorso più adeguato per ottenere un titolo professionale. Le tappe da seguire sono:



- **Compilare un inventario:** le prestazioni di formazione vengono identificate e riportate nell'inventario insieme agli attestati delle qualificazioni. L'inventario funge da base per la convalida delle prestazioni di formazione.
- **Valutare la situazione:** partendo dall'inventario, il servizio di consulenza esamina quali prestazioni di formazione potranno essere convalidate e formula una raccomandazione d'intesa con gli organi decisionali.
- **Presentare la domanda di convalida:** l'inventario delle prestazioni di formazione e la raccomandazione del servizio di consulenza servono da base per le domande di convalida, che vanno presentate agli organi decisionali.
- **Convalidare le prestazioni di formazione:** gli organi decisionali verificano le domande di convalida al fine di evitare che i richiedenti siano costretti a frequentare moduli formativi superflui, il tutto nell'interesse della massima permeabilità possibile nella formazione professionale.

Basi legali

Art. 9 LFPr

¹ Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano la migliore permeabilità possibile sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

² Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.

Art. 4 cpv. 2 e 3 OFPr

² I Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la convalida di cui al capoverso 1.

³ I servizi di consulenza collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni.

2.1 Compilare un inventario



Ogni Cantone istituisce un servizio di consulenza e lo incarica di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni.

I servizi di consulenza informano le persone che hanno già fornito prestazioni di formazione in merito alle possibilità di qualificazione e riqualificazione professionale. Le aiutano inoltre a raccogliere i propri attestati delle qualificazioni e a compilare l'inventario delle prestazioni di formazione fornite.

A tal fine, ogni servizio di consulenza sviluppa uno strumento finalizzato a facilitare la compilazione dell'inventario delle prestazioni di formazione. Quest'ultimo serve a sua volta a semplificare le tappe successive – a partire dalla valutazione della situazione – e contempla:

- il curriculum vitae della persona;
- la descrizione delle esperienze professionali;
- la descrizione delle esperienze extraprofessionali;
- l'elenco delle formazioni formalizzate;
- l'elenco delle formazioni non formalizzate;
- un'autovalutazione basata sul profilo di qualificazione della formazione professionale di base che si intende assolvere.

Fattori di sostegno

Informazioni rivolte al gruppo target

I Cantoni preparano materiale informativo che, oltre a contenere le coordinate del servizio di consulenza, spiega in cosa consiste l'inventario e la convalida delle prestazioni di formazione e di quali possibilità dispongono gli adulti a livello di qualificazione o riqualificazione professionale.

Sostegno da parte dei servizi di consulenza

I servizi di consulenza aiutano attivamente le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni. Idealmente, gli specialisti dei servizi sono formati nel lavoro biografico e sanno individuare gli attestati di rilievo per il titolo professionale desiderato.

Esperienza professionale ed extraprofessionale

L'esperienza pratica può essere comprovata da certificati di lavoro che descrivano le competenze acquisite oppure da altri documenti che dimostrino le funzioni ricoperte o le capacità sviluppate in attività di volontariato. Se questi certificati o documenti fanno riferimento ai profili di qualificazione della formazione professionale di base, l'esperienza potrà essere facilmente riconosciuta.

Raccomandazioni della SEFRI

Assistenza di terzi per la compilazione dell'inventario

Il servizio di consulenza mette a disposizione i propri strumenti anche a terzi che sono già in contatto con potenziali candidati, ma resta l'organo competente per la valutazione della situazione e la successiva raccomandazione. A tal fine è infatti determinante collaborare strettamente con l'organo preposto alla convalida e con gli specialisti del settore.

Costi della consulenza

La consulenza a carico degli adulti dovrebbe essere a costo contenuto e idealmente gratuita.

2.2 Valutare la situazione



In questa fase il servizio di consulenza valuta se, e secondo quali modalità, può essere concessa la convalida delle prestazioni di formazione. Formula quindi una raccomandazione con lo scopo di garantire un'efficiente qualificazione o riqualificazione professionale.

Per valutare la situazione della persona che chiede la convalida delle prestazioni di formazione, uno specialista del servizio di consulenza esamina l'inventario delle prestazioni, identifica le competenze che ne risultano e le confronta con il profilo di qualificazione della rispettiva formazione professionale di base. Decide quindi quali prestazioni possono essere convalidate coinvolgendo a tal fine vari esperti degli enti responsabili, delle scuole professionali, dei corsi interaziendali o degli organi decisionali.

	Ammissione a un ciclo di formazione senza la formazione formalizzata richiesta	Convalida delle prestazioni di formazione per accedere a un ciclo di formazione	Ammissione alla procedura di qualificazione senza formazione formalizzata	Convalida delle prestazioni di formazione per essere ammessi alla procedura di qualificazione
Forma della convalida	Contratto di tirocinio o di formazione.	Dispensa da alcune parti delle lezioni o riduzione della durata del ciclo di formazione.	Le condizioni di ammissione definite nell'ordinanza in materia di formazione sono soddisfatte.	Dispensa dalle parti scolastiche della procedura di qualificazione.
Requisiti	La formazione professionale di base segue la scuola dell'obbligo o una qualifica equivalente.	Attestazione delle qualifiche ottenute durante la formazione professionale di base e descritte nel profilo di qualificazione.	Almeno cinque anni di esperienza, tre dei quali di norma nella professione che si desidera esercitare e attestazione dei requisiti necessari.	Attestazione delle qualifiche esaminate nella rispettiva procedura di qualificazione.
Fattori di sostegno per la convalida	Test di idoneità del settore e raccomandazione della scuola professionale in cui si afferma che la persona può seguire la formazione.	Raccomandazione dell'ente responsabile circa la convalida di formazioni precedenti.	Corsi di preparazione a una procedura di qualificazione.	Suddivisione della procedura di qualificazione in parti convalidabili.

Non sempre una formazione professionale consente di raggiungere l'obiettivo prefissato e, soprattutto per le persone che vogliono cambiare professione, un titolo professionale non è necessariamente la scelta migliore.

- In alcuni casi, una **formazione continua**, che consenta per esempio di ottenere un **certificato rilasciato da un'associazione professionale o una certificazione relativa a un prodotto specifico**, potrebbe bastare per riposizionarsi sul mercato del lavoro.
- Un determinato titolo della **formazione professionale superiore** presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.

Questi aspetti vanno chiariti e discussi di volta in volta con la persona. Se quest'ultima desidera ottenere un titolo professionale, lo specialista la informerà sulle possibilità offerta dalla convalida delle prestazioni di formazione e gli spiegherà come presentare domanda. Una volta valutata la situazione, il servizio di consulenza formula una raccomandazione sulle modalità per ottenere in modo efficiente un titolo professionale o cambiare professione. Chiarirà inoltre con la persona quali sono le condizioni quadro per conseguire il titolo desiderato e quale sostegno può essere richiesto.

Fattori di sostegno

Sensibilizzare e coinvolgere i partner

Il servizio di consulenza incaricato dal Cantone formula raccomandazioni rivolte ai responsabili della formazione professionale o agli organi decisionali. Affinché tali raccomandazioni possano essere attuate, è fondamentale una stretta collaborazione tra il servizio di consulenza e gli organi decisionali stessi.

Test d'idoneità e stage d'orientamento

I test d'idoneità settoriali aiutano a capire se una persona soddisfa i requisiti della formazione professionale di base in questione. Gli stage d'orientamento sono invece un metodo adatto per determinare se una persona ha una predisposizione pratica per una data professione.

Riconoscimento della formazione non formalizzata da parte degli enti responsabili

Gli specialisti incaricati di verificare se le prestazioni di formazione possono essere convalidate devono attenersi a quanto raccomandato dalle organizzazioni del mondo del lavoro. Per semplificare il riconoscimento della formazione non formalizzata ai fini di una formazione professionale di base è necessario produrre attestati riconosciuti dall'ente responsabile. Gli attestati indicano quali sono le competenze operative del profilo di qualificazione relativo alla formazione professionale di base in questione acquisite con una formazione professionale continua e in che modo possono essere convalidate.

Raccomandazioni della SEFRI

Collaborazione tra il servizio di consulenza e gli organi decisionali

La stretta collaborazione tra il servizio di consulenza e l'organo decisionale preposto permette di valutare in maniera realistica quali prestazioni di formazione saranno convalidate e sotto quale forma. Gli scambi periodici tra gli specialisti sono utili e consentono di redigere le raccomandazioni ed esaminare le domande di convalida con maggiore rapidità.

2.3 Presentare la domanda di convalida



Una volta che la loro situazione è stata valutata, le persone sanno quali prestazioni di formazione potranno potenzialmente essere convalidate. Nella relativa raccomandazione sarà indicato a quale servizio inviare la domanda di convalida.

Una volta valutata la situazione di una persona, il servizio di consulenza formula una raccomandazione insieme agli organi preposti alla convalida. Sulla base di tale raccomandazione, la persona presenta la domanda di convalida all'organo preposto.

- Nel caso delle formazioni di base ad impostazione aziendale, la persona in formazione **stipula un contratto di tirocinio** con l'azienda di tirocinio; per quelle ad impostazione scolastica viene **stipulato un contratto di formazione** con l'istituto di formazione.
- Se una persona segue una formazione di base ad impostazione aziendale può chiedere una **dispensa dalle lezioni** direttamente alla scuola professionale al momento della stipula del contratto di tirocinio. Nel caso di una formazione ad impostazione scolastica, la stessa cosa vale quando viene stipulato il contratto di formazione.
- Se la **durata di un ciclo di formazione viene ridotta**, occorre stipulare un contratto di tirocinio con l'azienda di tirocinio oppure un contratto di formazione con l'istituto di formazione.
- Le condizioni per **essere ammessi a una procedura di qualificazione** che si svolge al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato sono specificate nella rispettiva ordinanza in materia di formazione. La domanda di ammissione dev'essere presentata all'autorità cantonale.
- La domanda di **dispensa dalle parti scolastiche dell'esame finale** dev'essere presentata all'autorità cantonale.

Le **dispense dalle parti scolastiche dell'esame finale** possono essere concesse anche se l'ammissione a una procedura di qualificazione avviene al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato. Spesso si raccomanda agli adulti di prepararsi alla procedura di qualificazione in maniera mirata **colmando le lacune esistenti**.

Fattori di sostegno

Fornire aiuto ai richiedenti

Il servizio di consulenza aiuta i richiedenti a preparare la domanda di convalida al fine di aumentare le possibilità che le domande vengano inoltrate correttamente o che venga individuata l'azienda di tirocinio appropriata.

Raccomandazioni della SEFRI

Stabilire i contatti tra le aziende e le persone che cercano un tirocinio

Per gli adulti la ricerca di un'azienda di tirocinio è impegnativa. Hanno quindi bisogno di informazioni sui posti vacanti e all'occorrenza anche di un sostegno supplementare.

2.4 Convalidare le prestazioni di formazione



La convalida di determinate prestazioni di formazione evita a chi vuole assolvere una formazione professionale di base di frequentare moduli formativi superflui, rendendo così il processo più efficiente e garantendo la massima permeabilità possibile.

La formazione professionale di base si conclude con una procedura di qualificazione, nell'ambito della quale i candidati dimostrano di soddisfare i requisiti stabiliti. Per garantire la massima permeabilità possibile e convalidare le prestazioni di formazione secondo criteri appropriati, la convalida per accedere a un ciclo di formazione o per essere ammessi a una formazione o a una procedura di qualificazione deve essere effettuata con il dovuto rigore. Se dalla procedura di qualificazione emerge che una persona non soddisfa i requisiti richiesti, quest'ultima potrà colmare le lacune e ripetere la procedura.

Le decisioni relative alla convalida delle prestazioni di formazione sono adottate da vari organi, specificati nella tabella seguente.

	Ammissione a un ciclo di formazione senza la formazione formalizzata richiesta	Convalida delle prestazioni di formazione per accedere a un ciclo di formazione	Ammissione a una procedura di qualificazione senza formazione formalizzata	Convalida delle prestazioni di formazione per essere ammessi alla procedura di qualificazione
Forma della convalida	Contratto di tirocinio o contratto di formazione.	Dispensa da alcune parti delle lezioni e riduzione della durata del ciclo di formazione.	Le condizioni di ammissione specificate nella pertinente ordinanza in materia di formazione sono soddisfatte.	Dispensa dalle parti scolastiche della procedura di qualificazione.
Competenza per la convalida	Il contratto di tirocinio è stipulato tra l' azienda di tirocinio e la persona in formazione, il contratto di formazione tra la persona e l' istituto di formazione .	La dispensa è concessa dalla scuola professionale o dall' istituto di formazione .	L'ammissione è concessa dal Cantone .	La dispensa è concessa dal Cantone .

Fattori di sostegno

Raccomandazioni per le aziende di tirocinio

Quando stipulano un contratto di tirocinio, per le aziende non è semplice valutare le prestazioni di formazione di cui dispone il candidato. Le raccomandazioni delle scuole professionali, dei centri di formazione per corsi interaziendali o di altri specialisti della professione possono aiutarle a capire se la persona sarà in grado di completare con successo la formazione professionale di base.

Raccomandazioni degli enti responsabili

Gli specialisti che si occupano della convalida delle prestazioni di formazione seguono le raccomandazioni delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro (enti responsabili). Per semplificare il riconoscimento della formazione non formalizzata per accedere a una formazione professionale di base, la persona interessata deve produrre attestati riconosciuti dagli enti responsabili che indichino quali competenze operative del profilo di qualificazione della corrispondente formazione professionale di base sono state acquisite e in che modo possono essere convalidate.

Raccomandazioni della SEFRI

Riduzione della durata della formazione

Il rapporto di formazione è uno strumento di controllo in cui i formatori riportano le prestazioni dell'apprendista e definiscono le eventuali misure da adottare. Se la persona non soddisfa i requisiti necessari per una formazione abbreviata, la durata della formazione sarà di nuovo prolungata.

Dispensa da alcune parti dell'esame finale

La SEFRI raccomanda ai Cantoni di dispensare i candidati da determinate parti dell'esame finale (p. es. voci o temi), ma non da interi campi di qualificazione. I candidati vanno informati delle conseguenze di tali dispense, per esempio del fatto che ottenere una buona nota nelle parti in cui si chiede l'esonero avrebbe un'incidenza positiva sulla media generale.

Adulti: esonero dal programma di cultura generale

La formazione professionale di base ha lo scopo di consentire alle persone in formazione di accedere al mondo del lavoro e di integrarsi nella società (art. 15 cpv. 2 lett. b LFPr). Per gli adulti non si può usare lo stesso metro di giudizio impiegato per i giovani: chi ha raggiunto gli obiettivi formativi autonomamente, cioè senza aver frequentato gli insegnamenti di cultura generale, possiede la formazione generale richiesta e ne può quindi essere dispensato. La SEFRI raccomanda ai Cantoni di stabilire criteri precisi per l'esonero dal programma di cultura generale e di impostarli tenendo conto dell'esperienza personale, della partecipazione dei candidati alla vita sociale e del loro grado di integrazione.

BONZA

3 Informazioni specifiche


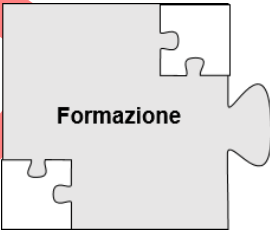

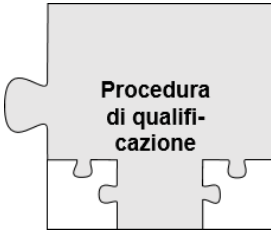
3.1 Basi legali

I titoli ottenuti nei cicli della formazione formalizzata, nonché l'esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciuti ai fini della formazione professionale. Ciò consente agli adulti di ottenere un titolo professionale in modo efficiente oppure di perseguire una riqualificazione professionale senza bisogno di moduli supplementari.

La legge del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPr) e l'afferente ordinanza del 19 novembre 2003⁴ (OFPr) prevedono che i titoli della formazione professionale o di altri settori del sistema educativo, nonché l'esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione (prestazioni di formazione) siano adeguatamente riconosciuti. In questo modo si intende promuovere la permeabilità sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

Le prestazioni di formazione di chi vuole frequentare un determinato ciclo di formazione possono essere convalidate concedendo dispense o riducendo la durata della formazione; se ne può inoltre tenere conto in sede di ammissione a una formazione o a una procedura di qualificazione e si può anche offrire una dispensa dalle parti scolastiche di tale procedura. Che si tratti di convalida o di ammissione, a essere prese in considerazione sono comunque le prestazioni già fornite, ragione per cui si parla sempre di **convalida delle prestazioni di formazione**.

Le capacità, le conoscenze e le abilità (qualifiche) necessarie per esercitare un'attività in una professione o in un campo professionale sono definite nel profilo di qualificazione sotto forma di competenze operative. Le prestazioni di formazione già fornite vanno rilevate in modo sistematico e convalidate ai fini di queste competenze. Nella tabella che segue vengono riportate le varie modalità di convalida e di ammissione.

Ammissione a un ciclo di formazione senza la formazione formalizzata richiesta	Convalida delle prestazioni di formazione per essere ammessi a un ciclo di formazione	Ammissione a una procedura di qualificazione senza formazione formalizzata	Convalida delle prestazioni di formazione per essere ammessi alla procedura di qualificazione
 <p>È ammesso chi possiede un titolo della formazione formalizzata richiesto o una qualifica equivalente.</p>	 <p>Le prestazioni di formazione sono convalidate a titolo di dispensa dalla frequenza delle lezioni oppure di riduzione della durata della formazione o del tempo di lavoro.</p>	 <p>È ammesso a una procedura di qualificazione chi ha assolto una formazione professionale di base al di fuori di una formazione formalizzata.</p>	 <p>Le prestazioni di formazione sono convalidate a titolo di dispensa da determinate parti di una procedura di qualificazione.</p>

³ RS 412.10

⁴ RS 412.101

Basi legali

Art. 9 LFPr

¹ Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano la migliore permeabilità possibile sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

² Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.

Art. 15 cpv. 1 LFPr

La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all'acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche) necessarie all'esercizio di un'attività in una professione o in un campo professionale o d'attività (di seguito attività professionale).

Art. 4 OFPr

¹ La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:

- all'autorità cantonale nel caso di riduzioni individuali dei cicli di formazione nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale;
- agli operatori competenti nel caso di riduzioni individuali di altri cicli di formazione;
- agli organi competenti in caso di ammissione a procedure di qualificazione.

I Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali. La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la convalida di cui al capoverso 1.

³ I servizi di consulenza collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni.

3.1.1 Ammissione a un ciclo di formazione senza la formazione formalizzata richiesta



Chi, pur non possedendo gli attestati richiesti, vanta capacità, conoscenze e perizia (qualifiche) equivalenti, dovrebbe poter essere ammesso a un ciclo di formazione ed evitare così di frequentare moduli formativi superflui, a tutto vantaggio della massima permeabilità possibile.

Il prerequisito per essere ammessi a una formazione professionale di base è aver concluso la scuola dell'obbligo o conseguito una qualifica equivalente. Chi soddisfa i requisiti scolastici e pratici relativi a una determinata formazione professionale di base dovrebbe poter essere ammesso al corrispondente ciclo di formazione. Questa regola si applica anche a chi ha frequentato la scuola dell'obbligo all'estero.

Chi, invece, non soddisfa i requisiti richiesti può acquisire le qualifiche che gli mancano, per esempio potenziando le proprie competenze di base, e prepararsi così alla formazione professionale di base.

Basi legali

Art. 9 cpv. 2 LFPr

² Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.

Art. 15 cpv. 1 e 3 LFPr

¹ La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all'acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche) necessarie all'esercizio di un'attività in una professione o in un campo professionale o d'attività (di seguito attività professionale).

³ La formazione professionale di base fa seguito alla scuola dell'obbligo o a una qualifica equivalente. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo i quali fissare l'età minima per il suo inizio.

3.1.2 Convalida delle prestazioni di formazione per essere ammessi a un ciclo di formazione



Le prestazioni di formazione già fornite possono essere convalidate per essere ammessi a un ciclo di formazione attraverso una dispensa dalle lezioni oppure riducendo la durata della formazione o il tempo di lavoro.

Le scuole professionali o gli istituti di formazione possono dispensare dalle lezioni chi ha già fornito determinate prestazioni di formazione corrispondenti ai contenuti delle lezioni impartite. Inoltre, chi possiede competenze operative rilevanti per la formazione professionale di base che intende assolvere può domandare che tale formazione venga abbreviata.

I cicli di formazione possono essere abbreviati riducendo la durata della formazione oppure il tempo di lavoro (p. es. occupazione a tempo parziale). In questi casi è importante che le ore così liberate vengano impiegate per sviluppare le competenze operative richieste e che le persone in formazione abbiano realisticamente la possibilità di superare la procedura di qualificazione.

Riduzione della durata ...		
... di un ciclo di formazione ad impostazione aziendale	... di un ciclo di formazione ad impostazione scolastica	... di una formazione non formalizzata
<p>La riduzione della durata della formazione o del tempo di lavoro viene concessa su base individuale tramite richiesta delle parti contraenti alle autorità cantonali.</p> <p>Se più persone possiedono prestazioni di formazione simili, si possono offrire cicli di formazione abbreviati standardizzati.</p>	<p>Le persone in formazione chiedono un'ulteriore riduzione, su base individuale, direttamente all'istituto di formazione.</p> <p>Per gruppi target specifici possono essere istituiti gli stessi cicli abbreviati in termini di durata della formazione o del tempo di lavoro.</p>	<p>Anche nelle formazioni non formalizzate le persone in formazione possono fare una domanda d'esonero all'istituto che offre i corsi.</p>

Basi legali

Art. 18 cpv. 1 LFPr

Per persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare nonché per persone con difficoltà di apprendimento o con un handicap, la durata della formazione professionale di base può essere adeguatamente abbreviata o prolungata.

Art. 4 cpv. 1 lett. a e b OFPr

La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:

- all'autorità cantonale nel caso di **riduzioni individuali** dei cicli di formazione nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale;
- agli operatori competenti nel caso di **riduzioni individuali** di altri cicli di formazione;

Art. 8 cpv. 7 OFPr

In merito ad accordi contrattuali per il prolungamento o la riduzione della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr) **decide l'autorità cantonale sentite le parti contraenti e la scuola professionale di base.**

Art. 10 cpv. 3 OFPr

La durata della formazione professionale di base biennale può essere **abbreviata** o prolungata **al massimo di un anno.**

Art. 18 cpv. 3 OFPr

In merito alle richieste di **dispensa dalla formazione scolastica obbligatoria** decide la scuola professionale di base. Se la dispensa si ripercuote anche sulla procedura di qualificazione, decide l'autorità cantonale.

3.1.3 Ammissione a una procedura di qualificazione senza formazione formalizzata



Chi ha assolto una formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, possiede l'esperienza professionale richiesta e ha fornito le necessarie prestazioni di formazione può essere ammesso a una procedura di qualificazione.

La formazione professionale di base può essere acquisita anche mediante una formazione professionale non formalizzata; questa termina con una procedura di qualificazione. L'ammissione alle procedure di qualificazione non è quindi vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. A decidere è il Cantone sulla base dei seguenti criteri:

- la persona deve avere almeno cinque anni di esperienza lavorativa, una parte dei quali – a seconda dell'ordinanza di riferimento – dev'essere stata svolta nell'ambito della professione scelta;
- la persona dovrà dimostrare di soddisfare i requisiti stabiliti per la procedura di qualificazione.

Queste condizioni servono a garantire che soltanto gli adulti con esperienza professionale e con le necessarie prestazioni di formazione vengano ammessi a una procedura di qualificazione. Si vuole cioè evitare che i giovani senza una formazione professionale di base o le persone che non hanno alcuna possibilità di successo svolgano una procedura di qualificazione.

Basi legali

Art. 17 cpv. 5 LFPr

La formazione professionale di base può essere **acquisita** anche **mediante una formazione professionale non formalizzata**; questa termina con una procedura di qualificazione.

Art. 34 cpv. 2 LFPr

L'ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. La SEFRI disciplina le condizioni di ammissione.

Art. 4 cpv. 1 lett. c OFPr

La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta:

- c. agli **organi competenti in caso di ammissione a procedure di qualificazione.**

Art. 32 OFPr

Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, **l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni.**

Disposizione concernente l'ammissione nella pertinente ordinanza in materia di formazione (testo di riferimento⁵)

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
 - 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 - 2. ha svolto almeno [numero] anni di tale esperienza nel campo del [titolo m sing. + sigla], e
 - 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

⁵ Testo di riferimento della SEFRI del 31 agosto 2012 per le ordinanze in materia di formazione;
www.sefri.admin.ch/sviluppodelleprofessioni > fase 3

3.1.4 Convalida delle prestazioni di formazione per essere ammessi alla procedura di qualificazione



Le prestazioni di formazione già fornite dovrebbero poter essere convalidate per essere ammessi a una procedura di qualificazione attraverso la dispensa da alcune parti dell'esame finale.

Se le prestazioni di formazione fornite possono essere prese in considerazione per una procedura di qualificazione della formazione professionale di base, l'autorità cantonale competente concede una dispensa che, in generale, riguarda alcune parti dei campi di qualificazione o interi campi nell'ambito di una procedura di qualificazione con esame finale o di altre procedure di qualificazione.

Basi legali

Art. 33 LFPr

Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI.

Art. 37 cpv. 1 LFPr

Riceve il certificato federale di formazione pratica chi ha terminato la formazione di base su due anni superando il relativo esame o ha seguito con successo **una procedura di qualificazione equivalente**.

Art. 38 cpv. 1 LFPr

Riceve l'attestato federale di capacità chi ha superato l'esame finale di tirocinio o ha seguito con successo **una procedura di qualificazione equivalente**.

Art. 18 cpv. 3 OFPr

In merito alle richieste di dispensa dalla formazione scolastica obbligatoria decide la scuola professionale di base. Se la dispensa si ripercuote anche sulla procedura di qualificazione, decide l'autorità cantonale.

3.2 Definizioni

Nel presente documento vengono utilizzate le espressioni impiegate nella LFPr e OFPr e definite qui di seguito. Per quanto riguarda la convalida delle prestazioni di formazione, la SEFRI raccomanda di attenersi a queste definizioni.

Ammissione a una formazione/procedura di qualificazione: può essere ammesso a una formazione o una procedura di qualificazione chi possiede **>qualifiche** equivalenti a quelle definite nelle condizioni di ammissione.

Attestati delle qualificazioni: prova dei titoli della formazione professionale o di altri settori del sistema educativo nonché delle esperienze professionali o extraprofessionali acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione. Gli attestati delle qualificazioni dimostrano le **>prestazioni di formazione** fornite.

Competenza operativa: il concetto di competenza operativa nasce nel quadro della formazione professionale di base per definire la capacità di eseguire compiti e attività professionali in maniera autonoma, orientata ai risultati, corretta e flessibile. Dal punto di vista giuridico, le competenze operative sono equiparate alle **>qualifiche**.

Convalida delle prestazioni di formazione: le **>prestazioni di formazione** possono essere convalidate per essere ammessi a un ciclo di formazione tramite **>dispense** o una **>riduzione della durata della formazione**. Se ne può inoltre tenere conto in sede di **>ammissione a una formazione o a una procedura di qualificazione** ed è anche possibile la **>dispensa** dalle parti scolastiche di tale procedura. Che si tratti di convalida o di ammissione, a essere prese in considerazione sono comunque le prestazioni già fornite, ragione per cui si parla sempre di **convalida delle prestazioni di formazione**.

Dispensa: esonero dalla frequenza di parti delle lezioni della formazione scolastica o della procedura di qualificazione.

Formazione formalizzata: le condizioni quadro dei cicli della formazione formalizzata, le competenze per la loro realizzazione e l'attività di vigilanza sono disciplinate nelle basi legali relative alla formazione professionale.

Formazione non formalizzata: in relazione alla formazione professionale di base, ci si riferisce qui soprattutto ai «corsi di preparazione a una procedura di qualificazione» oppure alla «formazione ed esperienza individuali». Le basi giuridiche della formazione professionale non disciplinano tuttavia le condizioni quadro della formazione non formalizzata.

Formazione professionale di base: serve alla trasmissione e all'acquisizione delle **>qualifiche**. Segue la scuola dell'obbligo o una qualifica equivalente e può essere assolta anche dagli adulti.

Inventario delle prestazioni di formazione: compilazione scritta delle **>prestazioni di formazione**, incluso curriculum vitae e autovalutazione, sulla base del **>profilo di qualificazione** relativo alla formazione che si intende seguire. L'inventario funge da base per la convalida delle prestazioni di formazione.

Prestazioni di formazione: complesso delle **>qualifiche** acquisite attraverso titoli della formazione professionale o di altri settori del sistema educativo ed esperienze professionali o extraprofessionali acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione nonché la formazione non formalizzata.

Profilo di qualificazione: definisce le **>qualifiche** relative a una formazione professionale di base sotto forma di **>competenze operative** e descrive il profilo professionale e il livello richiesto per la professione.

Qualifiche: capacità, conoscenze e perizia necessarie all'esercizio di un'attività in una professione o in un campo professionale o d'attività.

Riduzione della formazione: riduzione della durata della formazione o del tempo di lavoro della formazione professionale di base (p. es. occupazione a tempo parziale).

Servizio di consulenza: i Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni.

Valutazione della situazione: processo durante il quale viene analizzato l'inventario delle **>prestazioni di formazione** di un adulto e vengono forniti chiarimenti sulla **>convalida delle prestazioni di formazione** con il supporto di uno specialista del servizio di consulenza incaricato dal Cantone. I risultati di questo processo confluiscono in una raccomandazione.